### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA** 

#### NR. 22 DEL 29/04/2022

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2022 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19

Adunanza ordinaria di prima convocazione

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile, convocato per le ore 18,30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALAVASI	LUCIO	Ρ
BREX	LUCA	Ρ
PIETRI	DANIELE	Ρ
BARBIERI	VALERIA	Ρ
CAIAZZO	EMANUELA	Ρ
VECCHI	VALENTINA	Ρ
BARALDI	LARA	Ρ
BEDOGNI	GIULIO	Ρ
LOSI	GIANFRANCO	Ρ
MORINI	SIMONE	Α
IEMMI	SIMONE	Ρ
FACCI	LIA	Ρ
SALVARANI	GIOVANNI	Ρ

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assessori Esterni:

Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale DE NICOLA MAURO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

,

SETTORE	SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria	Ufficio Tributi

Proposta Nr. 20281

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER
L'ANNUALITA' 2022 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sentito** il Vicesindaco proporre la trattazione unitaria dei punti iscritti ai numeri 4 e 5 dell'ordine del giorno della seduta odierna in quanto connessi per materia, per addivenire successivamente alla votazione distinta dei due punti;

Dato atto che nessun consigliere comunale obietta alla proposta formulata;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e della tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:
  - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi:
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

**VISTO** il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC- TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO CHE** l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso con forte impatto economico e che ha visto per i pubblici esercizi (tipo bar e ristoranti) un notevole aumento dei costi al fine di ottemperare ai nuovi standard di sicurezza;

- CONSIDERATO che pur essendo terminato il periodo di emergenza al 31/03/2022, ai fini di ridurre le

occasioni di contagio, sono tutt'ora raccomandate le disposizioni di distanziamento all'interno dei locali , che rendono necessario piu' spazio disponibile per tali attività ;

- **CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale di Rio Saliceto intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio;

**DATO ATTO CHE** le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della consequente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI) che per le utenze non domestiche dispone la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

**VISTO** l'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (decreto sostegni-bis) che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatoria o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività dovute per il COVID-19, ha previsto un fondo per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 in favore di suddette categorie;

**RICHIAMATO** l'art. 53 del DI 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 relativo alle "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

VISTO, inoltre, l'art. 13 del DI 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, in base al quale " 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui sono state assegnate";

**RICHIAMATA** le deliberazioni di Consiglio comunale, in corso di approvazione, relative all'approvazione del rendiconto di gestione 2021 e dei relativi allegati e della prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024;

### RAVVISATA la necessità:

- di prevedere delle riduzioni per l'anno 2022, a favore delle utenze non domestiche che, per effetto delle disposizioni adottate per l'emergenza epidemiologica, hanno limitato la loro attività temporaneamente sulla base dell'appartenenza delle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 con limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;
- di prevedere delle riduzioni per l'anno 2022, legate al reddito ISEE, a favore delle utenze domestiche residenti in difficoltà economica, vista la situazione di disagio economico nell'attuale congiuntura sfavorevole

**QUANTIFICATE** in € 10.000,00 le riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche e in euro 20.000,00 per le utenze domestiche;

**DATO** ATTO che si è proceduto alla copertura di tale spesa mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 106 del DI n. 34/2020 e dell'art. 39 del DI 104/2020 e dell'art. 6 e 53 del DI n. 73/2021;

**Considerata** la natura regolamentare della presente delibera per la quale quindi sono previsti i medesimi obblighi disposti per l'approvazione o modifica dei regolamenti di imposta e in particolare la pubblicazione

sul sito del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre così come disposto dall'art. 13 - comma 15 - ter del D.L. 201/2011 e così ribadito anche dalle indicazioni operative disposte dal Dipartimento delle Finanze in data 22/3/2021;

**VISTA** la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 "Decreto Milleproroghe" che ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";

**VISTO** inoltre il parere del revisore unico ai sensi dell'art. 239 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

**CONSIDERATO** l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

**Preso atto** degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Dirigente dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, limitatamente alla parte del dispositivo relativa alla variazione di bilancio, e contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

SENTITA la discussione consiliare, nel testo che si allega al solo originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale alla lettera "A";

Con votazione, espressa per alzata di mano, cha ha dato il seguente esito:

Astenuti: 0 (zero) Contrari: 0 (zero) Favorevoli: 12 (dodici)

### **DELIBERA**

1) di approvare per il solo anno 2022 per le utenze non domestiche (UND) relative alle categorie come da Regolamento TARI le seguenti tipologie di riduzione:

CATEGORIA	% RIDUZIONE QUOTA FISSA	% RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
2.18 PUBBLICI ESERCIZI DI CLASSE A (RISTORANTI, PIZZERIE, ECC.)	25%	25%
2.19 BAR, CAFFE', PASTICCERIE	25%	25%

Si precisa che l'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale.

2) di dare atto che lo sconto sopra indicato a valere per l'anno 2022 verrà introdotto d'ufficio per le

categorie sopra indicate.

3) di introdurre per il solo anno 2022 per le utenze domestiche i seguenti tipi di riduzione:

Utenze domestiche RESIDENTI con i seguenti limiti di reddito ISEE:

- \* riduzione del 60% della quota variabile e del 60% della quota fissa della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario pari o inferiore a euro 12.000,00;
- \* riduzione del 60% della quota variabile della tariffa e del 60% della quota fissa a favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli a carico aventi un valore isee ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro;
- \*riduzione del 40% della quota variabile e del 40% della quota fissa della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario da euro 12.001 a euro 18.000,00;
- \*riduzione del 20% della quota variabile e del 20% della quota fissa della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario da euro 18.001 a euro 20.000,00

L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino domanda ON-LINE, entro il **30/09/2022**, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa domanda

Nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista all'art. 9 comma1 lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/7/2014 e successive modificazioni;

- 4) Di prendere atto che gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni saranno stimati e inseriti nella proposta di Bilancio del Comune. Qualora gli importi si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate, le riduzioni sopra stabilite verranno soddisfatte a partire dagli isee più bassi fino ad esaurimento dell'importo massimo previsto.
- 5) Di dare atto che l'importo delle riduzioni soprarichiamate è stato quantificato in € 10.000,00 per le utenze non domestiche finanziate con risorse concesse ai sensi dell'art. 6 del DI n. 73/2021 ed in € 20.000,00 per le utenze domestiche finanziate con risorse concesse ai sensi dell'art. 106 del DI n. 34/2020, dell'art. 39 del DI 104/2020 e dell'art. 53 del DI n. 73/2021.
- 6) Di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

Inoltre, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

Astenuti: 0 (zero) Contrari: 0 (zero) Favorevoli: 12 (dodici)

# **II Consiglio Comunale**

**DICHIARA** il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Lucio Malavasi IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Mauro De Nicola

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio a partire dal giorno 02-05-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 02-05-2022	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to MAURO DE NICOLA
CERTIFICATO DI ESECU	TIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'a T.U.E.L., il giorno 12-05-2022	rt.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
Rio Saliceto, li 12-05-2022	
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to MAURO DE NICOLA
lo sottoscritto attesto che la presente copia composta di n depositato presso questo Ufficio.	fogli, è conforme all'originale
Rio Saliceto li	IL SEGRETARIO COMUNALE